

Contratto per la Fornitura Suture Chirurgiche per la durata di anni due,
oltre eventuale rinnovo di anni uno, con clausola risolutiva in caso di
aggiudicazione di gare aggregata/regionale e/o attivazioni

IMPOSTA di BOWO
ASSOLTA

Convenzione/AQ Consip. Numero Gara 9182311.

L'anno 20 24, il giorno 14, del mese di FEBBRAIO, i rappresentanti
delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto,
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. - "Codice
Amministrazione Digitale":

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO (di seguito per brevità
"Azienda" "Amministrazione" "Stazione appaltante" "ASL") – Partita IVA
01455570562, Sede Legale Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT),
nella persona della Dott.ssa Simona DI GIOVANNI, nata a [REDACTED]
il [REDACTED] C.F. [REDACTED] – Direttore Amministrativo
ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Commissario
Straordinario Dr. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n° 1250/2023, per le
funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni;

e la Ditta **BIO SUD MEDICAL SYSTEMS S.r.l.** con Sede Legale Via dei
Fabbri, 1 – 70026 Modugno (BA) P.Iva 03225090723 (di seguito denominata
per brevità "Ditta" "Società Aggiudicataria" "Aggiudicataria/o"
"Società/Impresa" "Fornitore" "Appaltatore"), iscritta alla Camera di
Commercio di Bari (BA) nella persona del Sig. Nicola RIBATTI nato a [REDACTED]
[REDACTED] C.F. [REDACTED] domiciliato per la carica
presso la Sede Legale, in qualità di Presidente C.d.A., agli atti
(ALLEGATO N° 1 – Copia Documento d'Identità), convengono a quanto
di seguito riportato:

ATTO REGISTRATO
NEL REPERTORIO DEI CONTRATTI
al Numero 53 in Data 15 FEB. 2024
Viterbo, il 14 FEBBRAIO 2024
L'UFFICIALE ROGANTE
DI GIOVANNI Firmari

PREMESSO

- Che con Deliberazione CS n. 509/2023, a conoscenza delle parti, l'Amministrazione ha indetto gara a mezzo Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., suddivisa in 9 lotti, unici ed indivisibili, avente ad oggetto la Fornitura Suture Chirurgiche per la durata di anni due, oltre eventuale rinnovo di anni uno, con clausola risolutiva in caso di aggiudicazione di gare aggregata/regionale e/o attivazioni Convenzione/AQ Consip, per un importo biennale a base d'asta pari ad € 315.650,40 – iva esclusa.

- Che con la Deliberazione CS n. 1547/2023, a conoscenza delle parti e da queste integralmente recepita, è stato aggiudicato alla ditta **BIO SUD MEDICAL SYSTEMS S.r.l.** il lotto n. 5, relativo alla Fornitura Suture Chirurgiche, per un importo di spesa complessivo biennale pari a € 1.749,60 - iva esclusa (**ALLEGATO N° 2 – Scheda riepilogativa**).

- Che le parti dichiarano che la Documentazione di Gara (Disciplinare di Gara, il Capitolato Tecnico + allegati, la Documentazione tecnica e le Offerte Economiche) risulta loro noti e agli stessi fanno espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti nel presente contratto, anche se non materialmente allegati al presente contratto;

- Che l'aggiudicataria dei lotti di gara sopra indicati, ha presentato la documentazione necessaria ad integrare il contratto ed ha, altresì, fornito regolare cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. [REDACTED] contratta con Zurich Insurance Plc con validità sino alla scadenza contrattuale (**ALLEGATO N° 3 – Copia Polizza Fideiussoria n. [REDACTED]**).

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA

Il lotto n. 5, relativo alla Fornitura Suture Chirurgiche, occorrenti all'Azienda SL di Viterbo, per un importo di spesa pari a € 1.749,60 – iva esclusa.

(ALLEGATO N° 2).

Tutti i prodotti offerti devono rispettare tutte le Caratteristiche Tecniche dei prodotti (Confezionamento – Etichettatura – Sterilizzazione) indicate nel Capitolato speciale di gara e relativo Allegato A, a conoscenza delle parti.

Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

In particolare si fa presente che, secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., l'affidamento di cui al presente appalto, potrà essere variata in aumento, nell'arco del periodo contrattuale, di una percentuale fino al 50% del valore complessivo del contratto IVA esclusa in base alle esigenze aziendali che si dovessero presentare nel periodo di efficacia del contratto da ricondurre ad avvio di nuove attività sanitarie (ospedaliere o territoriali), ad acquisizioni di nuove apparecchiature e/ a modifiche delle attività. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'Azienda con il

presente atto è autorizzata ad effettuare ordinativi, secondo le proprie esigenze, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a recriminare in caso di ordinativi inferiori all'importo aggiudicato.

ART.2 - DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto del presente contratto avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi, naturali e consecutivi, **decorrenti dal 12-2-2024 al 11-2-2026.**

La Stazione Appaltante si riserva, in via eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare l'Appalto alla scadenza del Contratto per un ulteriore anno (1) salvo adozione di nuovo atto deliberativo.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice (per un periodo di mesi sei). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

La presente fornitura sarà sottoposta a **condizione risolutiva** in caso di intervenuta aggiudicazione di gara aggregata/regionale e/o Convenzione Consip, senza che le ditte abbiano nulla a pretendere.

ART. 3 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo indicato al precedente art. 1 verrà fatturato dal Fornitore all'Azienda solamente dopo la regolare consegna.

Tutti i corrispettivi verranno regolati nei termini di legge dalla data della fattura. La liquidazione delle fatture è subordinato all'accertamento e controllo effettuato dal DEC individuato con Deliberazioni ASL CS n. 1547/2023, nella persona del dott. Arturo Cavaliere – Direttore UOC Farmacia Aziendale. Ai sensi del D.M. n. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico:

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK

**DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA SANITARIA LOCALE
VITERBO.**

Le fatture dovranno **obbligatoriamente** riportare i seguenti dati:

- il CIG della procedura;
- il numero dell'ordinativo.

La mancanza di anche solo uno degli elementi di cui sopra comporta il respingimento della fattura.

Le fatture dovranno inoltre riportare anche:

- il numero del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- il numero del DDT rilasciato dal fornitore al momento della consegna;
- il dettaglio analitico dei beni consegnati e del prezzo complessivo.

Ciascuna fattura, dovrà riportare solamente l'importo troncato alle prime cinque cifre decimali, senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dalla ASL Viterbo soltanto in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

Resta salva la facoltà, per la Stazione Appaltante, di concordare con l'aggiudicatario ulteriori indicazioni, da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo. Tutte le fatture saranno liquidate previa verifica

della corrispondenza della fornitura all'ordinativo emesso. I termini di pagamento sono fissati secondo le disposizioni di legge, come previsto dai DCA nn. U00308/2015, U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017. Tali termini verranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le condizioni del servizio offerto siano stati rispettati. È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte della Asl, di interrompere le prestazioni di cui al presente contratto. L'Aggiudicataria, per tale motivo, non acquisisce il diritto a richiedere la risoluzione contrattuale. I pagamenti sono fissati secondo le disposizioni del sopra richiamato Regolamento e saranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura siano state rispettate.

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136, articolo 3, del 13/08/2010.

Le coordinate bancarie dell'Aggiudicatario per l'accredito dei corrispettivi sono le seguenti: **Banca Monte Paschi di Siena**

IBAN: [REDACTED]

ART. 4 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora, durante l'esecuzione del contratto, la Ditta aggiudicataria immetta in commercio nuovi dispositivi/prodotti, analoghi a quelli oggetto della presente fornitura che presentino migliori caratteristiche di rendimento e/o funzionalità, potrà proporli alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte della Stazione Appaltante. L'approvazione formale da parte del RUP sarà subordinata alla valutazione tecnica e al parere favorevole di tutti i servizi aziendali coinvolti. Nel caso in cui tale sostituzione venga accettata, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire adeguato corso di aggiornamento per il

loro corretto utilizzo.

ART. 5 – DIFETTI E IMPERFEZIONI

Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna da parte dell'U.O.C. Farmacia Aziendale non esonera la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna ma vengano accertati al momento dell'impiego. Qualora difetti ed imperfezioni dovessero manifestarsi frequentemente durante e/o successivamente all'impiego, la Ditta aggiudicataria fornitrice avrà l'obbligo, su richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura sostituendo contestualmente i lotti riferiti ai prodotti risultati difettosi.

ART. 6 – GARANZIA E SCADENZA

Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inadatti allo specifico utilizzo. I prodotti consegnati dovranno avere una validità e scadenza non inferiore ai 2/3 della durata prevista.

ART. 7 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO – CONSEGNE

Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei prodotti aggiudicati secondo quanto disposto dal Capitolato Tecnico.

Le forniture saranno in acquisto secondo quanto precisato al successivo articolo. L'Azienda, in base alle proprie necessità, emetterà ai fornitori aggiudicatari ordini di acquisto riportanti tutti i prodotti necessari che dovranno essere consegnati entro 5 giorni solari dall'ordine.

Per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine sopra indicato, l'ASL di Viterbo potrà applicare, a carico del fornitore, una penale pari al 0,5 per mille del valore della merce non consegnata, fatti salvi gli ulteriori danni subiti.

In situazioni di particolari necessità e di urgenza, da dichiararsi a cura dell'A.S.L., il fornitore dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della richiesta. Per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine sopra indicato, l'ASL di Viterbo potrà applicare, a carico del fornitore, una penale pari al 0,8 per mille del valore della merce non consegnata, fatti salvi gli ulteriori danni subiti. Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti come tipo a quelli dichiarati in offerta o che presentino deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto. Il fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione urgentemente e in tempi brevi, entro massimo 10 giorni dalla dichiarazione di non accettabilità e ciò prima che il materiale possa essere manomesso o sottoposto a esami di controllo, senza percepire alcun compenso, con riserva del committente circa i casi di più gravi sanzioni. In pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del committente medesimo per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire. In caso di mancata sostituzione entro il termine massimo sopra indicato potrà essere applicata una penale pari allo 0,5 per mille del valore della merce non sostituita fatti salvi gli ulteriori danni subiti. Ci si riserva altresì di procedere, in relazione alle proprie necessità, all'acquisto, presso altre imprese, del materiale non consegnato con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezioni di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti. La consegna del materiale richiesto dovrà avvenire, presso i

magazzini indicati negli ordinativi di fornitura, franca di ogni spesa, imballo e trasporto, fatta eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico della ASL, come da vigenti norme di legge. Il Fornitore deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti oggetto di gara. I prodotti forniti dovranno essere contenuti in imballi completi di etichettatura riportanti all'esterno, in modo chiaro e facilmente leggibile tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire una utilizzazione corretta e sicura del materiale. In merito alla consegna, la ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza dei termini suddetti, nonché alle norme generali o speciali che regolano il commercio del materiale in oggetto. Il fornitore aggiudicatario si impegna ad adeguarsi alle procedure di gestione delle forniture in essere presso l'Azienda e derivanti da disposizioni regionali.

ART. 8 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA

L'Aggiudicatario espletterà la fornitura, oggetto di gara, con impiego di mezzi e risorse proprie. L'Aggiudicatario non avrà alcun compito di direzione e/o coordinamento nei confronti dell'Amministrazione con la quale collaborerà lealmente e proficuamente e non potrà impegnarla in alcun modo.

ART. 9 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO

DELL'AGGIUDICATARIA

Sono a carico della Ditta Aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate, ed in particolare il trasporto a

destinazione di tutti gli articoli oggetto della fornitura.

ART. 10 – PENALI

L'impresa aggiudicataria è soggetta all'applicazione di penalità, rispetto ai termini sopra indicati, nei seguenti casi:

- per ogni giorno di ritardo, nella consegna dei prodotti ordinari, una penale pari al 0,5 per mille del valore della merce non consegnata;
- per ogni giorno di ritardo, nella consegna dei prodotti in urgenza, una penale pari al 0,8 per mille del valore della merce non consegnata;
- per ogni giorno di ritardo, nella sostituzione di prodotti risultati difettosi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna, una penale pari al 0,5 per mille del valore della merce non sostituita.

Inoltre le forniture saranno soggette ad ulteriori penalità connesse a qualsiasi altra inadempienza contrattuale quantificata in una percentuale massima di un ulteriore 1 per mille, applicabile previa contestazione scritta da parte della ASL di Viterbo (prima inadempienza). In casi di recidiva nell'inadempienze contrattuali si potrà procedere a raddoppiare la penale suddetta. L'ammontare delle penali fa salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno. L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura regolata dal Capitolato, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda Sanitaria, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di accredito. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima. Secondo i principi generali,

le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili al Fornitore. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L'ASL di Viterbo notificherà all'Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l'applicazione della penale. L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l'importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 C.C., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l'amministrazione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.

L'ammontare delle penali fa salvo ed impregiudicato il diritto della Amministrazione al risarcimento del maggior danno. L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente Contratto, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda Sanitaria, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di accredito. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

ART. 11 – PERIODO DI PROVA

Ci si riserva un periodo di prova di 3 mesi, per accertare la rispondenza dei dispositivi consegnati rispetto a quanto dichiarato dalla ditta aggiudicataria in sede di offerta. In caso di esito negativo della prova, l'Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 12 – REVISIONE DEI PREZZI

Relativamente alla revisione dei prezzi, si rimanda integralmente all'articolo 29 del Decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022), "Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici". Le clausole di revisione dei prezzi sono previste dall'art. 106 c. 1 lett. a) primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è da ritenersi applicabile a seguito di istruttoria e comunque solo dopo il primo anno di validità..

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016

e ss.mm.ii.. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del predetto D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il

Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'Appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Azienda provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Azienda, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino

in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;

c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;

e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;

f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;

g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento aziendale», nonché in ogni caso di inosservanza delle norme del P.T.P.C. e del P.T.T.I.;

h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;

i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Azienda;

j) esito negativo del collaudo per più di 3 (tre) volte;

k) frode nell'esecuzione del Contratto;

l) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;

m) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Azienda.

n) mancato rinnovo polizza fideiussoria e/o R.C.T..

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Azienda comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C.. In tutti i casi di risoluzione imputabili all'Appaltatore, l'Azienda procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Azienda applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Azienda.

L'ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il Contratto anche in caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti/convenzioni, a seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla Regione Lazio o da Consip, contenenti condizioni più vantaggiose per le Forniture oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare in misura corrispondente l'offerta. L'ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero dinieghi autorizzativi ovvero disposizioni, da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio o da altro soggetto aggregatore autorizzato. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo

scioglimento del Contratto.

ART. 14 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI

FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO

L'ASL di Viterbo si riserva, in caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'appalto ovvero del completamento delle forniture. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario affidatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

ART. 15 – CESSIONE CREDITI E CONTRATTO e SUBAPPALTO

Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.e ii..

La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii..

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii..

In sede di gara la ditta aggiudicataria ha dichiarato di non voler sub-appaltare parte della fornitura oggetto del presente contratto.

ART. 16 - DICHIARAZIONE di cui all'art. 53 c. 16 ter del

D.Lgs. n. 165/2001

La ditta aggiudicataria dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto rispetto

a quanto previsto dall'art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, integrato dall'art. 1 c.42 della Legge n. 190/2012 che stabilisce che: “ *i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti*”

ART. 17 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino, nel caso in cui l'Azienda non decida, a proprio insindacabile giudizio, di restituirli all'Appaltatore. L'Appaltatore avrà diritto esclusivamente agli importi previsti dal comma 1, nel caso in cui siano dovuti, e non potrà pretendere alcun ulteriore risarcimento, indennizzo o pagamento di sorta anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile e dall'art. 109, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. eii.. Il recesso dovrà essere comunicato dall'Azienda all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso. I materiali, il

cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del primo capoverso del presente paragrafo, sono soltanto quelli già accettati dall'Azienda, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo capoverso. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna le Forniture e ne verificherà la regolarità. L'Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dall'Azienda e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

ART. 18 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni, necessarie ad ottenere una buona riuscita della fornitura. L'Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente contratto.

ART. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii., ha costituito a favore dell'Amministrazione la garanzia fideiussoria **(ALLEGATO N° 3).**

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore nascenti dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici

assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

L'Amministrazione ha dunque il diritto di avvalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

ART. 20 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

L'aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù dell'oggetto della fornitura.

A tal proposito, la Società dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa di R.C.T. (**ALLEGATO N° 4 Copia RCT**) a copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo.

Nel caso in cui la scadenza della RCT sia antecedente alla scadenza contrattuale, è fatto obbligo alla ditta Aggiudicataria di provvedere all'integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all'Azienda, pena risoluzione anticipata del contratto.

ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di bollo, di eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario.

Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Le **spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario

e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, sia relative alla procedura di gara sia derivanti dalla sua esecuzione, è competente esclusivamente il Foro di Viterbo.

ART. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa presente che i dati personali forniti dalla ditta saranno raccolti presso l'ASL VT – Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT”.

Il responsabile della gestione e protezione dei dati personali dell'Azienda SL di Viterbo è l'Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente atto, valgono e si applicano le norme vigenti del Codice Civile, la vigente legislazione regionale per le ASL ed in particolare il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.e ii., Disciplinare di Gara, il Capitolato Tecnico con gli allegati, la Documentazione tecnica e le Offerte Economiche.

Letto, approvato e sottoscritto

BIO SUD MEDICAL SYSTEMS S.r.l.

Azienda S.L. di Viterbo

Presidente C.d.A.

Il Direttore Amministrativo

Sig. Nicola RIBATTI

Dott.ssa Simona DI GIOVANNI

Firmato
digitalmente da

NICOLA RIBATTI

Simona Di
Giovanni
14.02.2024
11:13:17
GMT+01:00

C = IT
Data e ora della
firma: 01/02/2024
15:38:09

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 C.C. si approvano
espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

BIO SUD MEDICAL SYSTEMS S.r.l.

Azienda S.L. di Viterbo

Presidente C.d.A.

Il Direttore Amministrativo

Sig. Nicola RIBATTI

Dott.ssa Simona DI GIOVANNI

Firmato
digitalmente da

NICOLA RIBATTI

Simona Di
Giovanni
14.02.2024
11:13:17
GMT+01:00

C = IT
Data e ora della firma:
01/02/2024 15:38:58

Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle
parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. -"Codice
Amministrazione Digitale".

Lotto	CIG	Descrizione Lotto	Fornitore	Valore Offerta
5	99214943DB	Sutura non assorbibile in seta premontata, per chirurgia oftalmica	Bio Sud Medical Systems srl	1.749,60

ALLEGATO n°2

Polizza Fideiussoria

Zurich Insurance Europe AG (già Zurich Insurance Plc)
Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania
Registro della Corte di Francoforte HRB 300000
Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari
dei servizi finanziari - Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23
20159 Milano - Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) al n. 1.00066 in data 3/1/08
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Indirizzo Pec: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it
www.zurich.it



SCHEMA TIPO 1.2 SCHEDA TECNICA 1.2	GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 1, del Codice)	
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. 193 del 16/09/2022.		
Garanzia fideiussoria n.	Ramo Rischio	Intermediario Assicurativo di
██████████	013.24	BA005 - BARI

Garante	Zurich Insurance Europe AG (già Zurich Insurance Plc) - Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania Registro della Corte di Francoforte HRB 300000 Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari dei servizi finanziari. Rappresentanza Generale per l'Italia Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3/1/08 al n. 1.00066		
C.F./P.I./R.I.	PEC		
05380900968	zurich.insurance.europe@pec.zurich.it		
Città	Via/P.zza n. Civico	Cap	Prov.
Milano	Via Benigno Crespi, 23	20159	MI

Contraente (Obbligato principale)			
BIO SUD MEDICAL SYSTEMS - S.R.L.			
C.F./P.I.	PEC		
03225090723	biosudbari@pec.it		
Città	Via/P.zza n. Civico	Cap	Prov.
MODUGNO	STRADA PROVINCIALE BARI MODUGNO	70026	BA

Stazione Appaltante (Beneficiario)			
ASL VITERBO			
C.F./P.I.	PEC		
01455570562	prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it		
Città	Via/P.zza n. Civico	Cap	Prov.
VITERBO	VIA ENRICO FERMI, 15	01100	VT

Descrizione opera/servizio/fornitura		Luogo di esecuzione	
SUTURA NON ASSORBIBILE IN SETA PREMONTATA PER CHIRURGIA OFTALMICA			
LOTTO 5			
CIG: 99214943DB			
Costo aggiudicazione (€)		Ribasso % asta	
1.749,60		10,00	
Somma garantita (€)		% costo dell'opera	
87,48		5,00	
Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.			

Emessa in 3 Originali ad un solo effetto a Milano il 16/01/2024

IL CONTRAENTE

IL GARANTE
ZURICH INSURANCE EUROPE AG
(già Zurich Insurance Plc)
Rappresentanza Generale per l'Italia

IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE
142,22	17,78	160,00

Proroghe Semestrali dal 12/01/2026

IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE
35,56	4,44	40,00

IL CONTRAENTE



CONDIZIONI CHE RILEVANO NEL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE

Art. 1 - Oggetto della garanzia

1. Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.
2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103 del Codice, in caso di:
 - a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
 - b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
 - c) rimborso:
 - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
3. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.
4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

1. L'efficacia della garanzia:
 - a) decorre dalla data di stipula del contratto;
 - b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nel quinto comma dell'art. 1.
2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

1. La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:
 - a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
 - b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.
3. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.
4. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.
2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.
3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.
4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Sanzioni internazionali

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.



Art. 8 - Foro competente

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ. .

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IL CONTRAENTE

IL GARANTE
ZURICH INSURANCE EUROPE AG
(già Zurich Insurance Plc)
Rappresentanza Generale per l'Italia





Originale per Stazione Appaltante/Beneficiario

pagine del fascicolo 3 di 9

BIO SUD MEDICAL SYSTEMS - S.R.L.
VIA DEI FABBRI 23
70026 MODUGNO, BA

Gentile Cliente,
le riportiamo a seguire la ricevuta che attesta l'avvenuto pagamento del premio relativo alla sua polizza.

QUIETANZA DI PREMIO POLIZZA RC ALL


n. XXXXXXXXXX	PERIODO DI COPERTURA: dal 17-02-2023 al 17-08-2023	PROSSIMA SCADENZA: 17-08-2023
INTERMEDIARIO: CAMPA ASSICURAZIONI & C. DI CAMPA ALESSANDRO SAS		CODICE: 339 PRODUTTORE: 4GB
FRAZIONAMENTO SEMESTRALE	POLIZZA VINCOLATA No	SCADENZA POLIZZA: 17-02-2024

PREMIO IMPONIBILE € 1.863,50	IMPOSTE € 414,64	PREMIO TOTALE LORDO € 2.278,14
--	----------------------------	--

Contributo Fondo anti-racket: € 18,64

IL CONTRAENTE HA EFFETTUATO IL VERSAMENTO

09/02/2023
DATA


FIRMA INCARICATO

ZURICH INSURANCE PLC
RAPPRESENTANZA GENERALE PER
L'ITALIA
Il Rappresentante Generale per l'Italia
Gianni Gulser

Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, Frascati Road, Blackrock, Dublino A94 X9Y3, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Telefono +39 02 59661 - Fax +39 02 59662603 - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) al n. 1.00066 in data 3/1/08 - C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968 - Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it

Gli Intermediari Assicurativi possono ricevere dal Contraente esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Compagnia di Assicurazione oppure all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia di Assicurazione o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- carte di debito (bancomat o carte prepagate) o carta di credito, salvo non vi sia l'oggettiva impossibilità tecnica all'utilizzo;
- denaro contante per un importo massimo di 750 euro annui per ciascun contratto.

Puo' visionare la documentazione precontrattuale e contrattuale completa presso il suo intermediario, nella sua "area riservata" o su zurich.it.

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CONTRIBUENTE													
CODICE FISCALE		0 3 2 2 5 0 9 0 7 2 3						banche in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare					
DATI ANAGRAFICI		BIO SUD MEDICAL SYSTEMS SRL						nome					
data di nascita		giorno		mese		anno		sesso (M o F)		comune (o Stato estero) di nascita		prov.	
DOMICILIO FISCALE		MODUGNO						prov. B A		via e numero civico		VIA DEI FABBRI Z.A. ASI LOTTO N.1	
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare								codice identificativo					
SEZIONE IRPEF													
IMPOSTE DIRETTE - IVA		codice tributo		rateazione/ regione/ prov./ mese rif.		anno di riferimento		importi a debito versati		importi a credito compensati			
RITENUTE ALLA FONTE		1552		0000		2023		160 0 0		0 0 0			
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI													
codice ufficio		codice atto										+/- SALDO (A-B)	
								160 0 0		0 0 0		160 0 0	
SEZIONE INPS													
codice sede		causale contributo		matricola INPS/ codice INPS/ filiale azienda		periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa		importi a debito versati		importi a credito compensati			
												+/- SALDO (C-D)	
SEZIONE REGIONI													
codice regione		codice tributo		rateazione/ mese rif.		anno di riferimento		importi a debito versati		importi a credito compensati			
												+/- SALDO (E-F)	
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI													
codice ente/ codice comune		Immob. versati		Acc. Saldo		numero immobile		codice tributo		rateazione/ mese rif.		anno di riferimento	
detrazione												+/- SALDO (G-H)	
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI													
codice sede		codice ditta		c.c.		numero di riferimento		causale		importi a debito versati		importi a credito compensati	
												+/- SALDO (I-L)	
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI													
codice ente		codice sede		causale contributo		codice posizione		periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa		importi a debito versati		importi a credito compensati	
												+/- SALDO (M-N)	
FIRMA													
										SALDO FINALE			
										EURO + 160 0 10			

ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO (IVA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)									
DATA				CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE					
				AZIENDA			CAB/SPORTELLI		
giorno mese anno									
3 0 0 1 2 0 2 4				01030			04016		
Pagamento presentato alla banca il 30/01/2024									
Conto: Q 01030 04016 000001160712									
Delega Quietanzana									
IUD: B01030040163001240070002									